

ESENTE



25994 / 15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	- Presidente Rel.	R.G. 22959/2014
Dott. Ippolisto PARZIALE	- Consigliere	Cron. 25994
Dott. Felice MANNA	- Consigliere	Rep.
Dott. Milena FALASCHI	- Consigliere	Ud. 3.12.2015
Dott. Antonino SCALISI	- Consigliere	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Consiglia, Salvatore, Rita,

rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato Michele Liguori, presso lo studio del quale in Roma, via Gregorio XI n. 13, sono elettivamente domiciliati;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

equa riparazione

sentenza con motivazione
semplificata

F. N.



avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma depositato in data 7 aprile 2014 (R.G.V.G. n. 50550/2013).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Ritenuto che, con distinti ricorsi depositati presso la Corte d'appello di Roma in data 11 gennaio 2013 e poi riuniti, Consiglia, Salvatore, Rita chiedevano chiedeva la condanna del Ministero della giustizia per la irragionevole durata di un giudizio civile iniziato dinanzi al Tribunale di Napoli con citazione del 5 novembre 2004 e deciso in primo grado con sentenza in data 11 aprile 2011;

che il consigliere designato rigettava la domanda facendo applicazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 89 del 2001, in quanto il giudizio aveva avuto una durata di poco superiore a sei anni, sicché doveva ritenersi concluso in un termine ragionevole;

che avverso questo decreto i ricorrenti proponevano opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001;

che la Corte d'appello, in composizione collegiale, rigettava l'opposizione, ritenendo che correttamente il consigliere designato avesse fatto applicazione della



citata disposizione, della cui legittimità non era dato dubitare;

che per la cassazione di questo decreto
Consiglia, Salvatore, Rita hanno proposto ricorso sulla base di un unico articolato motivo;

che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso e ha a sua volta proposto ricorso incidentale.

Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l'unico motivo del ricorso principale i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e degli artt. 111, 117 Cost., 6 Trattato di Lisbona e 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001, dolendosi che la Corte d'appello abbia ritenuto che la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-ter, fosse applicabile anche ai giudizi svoltisi in unico grado;

che con il ricorso incidentale, il Ministero della giustizia deduce la violazione dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, sostenendo che la domanda di equa riparazione sarebbe stata tardivamente proposta, in quanto al procedimento di cui alla citata legge non si applica la sospensione feriale dei termini;



che il ricorso incidentale, all'esame del quale occorre procedere in via preliminare, non è fondato, avendo questa Corte affermato che «poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo» (Cass. n. 5895 del 2009; Cass. n. 2153 del 2010);

che il ricorso principale è fondato;

che trova, infatti, applicazione il principio, condiviso dal Collegio, per cui «in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'art. 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui detto termine si considera comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione



complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado» (Cass. n. 23745 del 2014; in senso conforme, Cass. n. 14101 del 2015; Cass. n. 14966 del 2015; Cass. n. 20915 del 2015; Cass. n. 23348 del 2015; Cass. n. 23349 del 2015);

che la Corte d'appello si è, all'evidenza, discostata da tale principio, sicché il ricorso va accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Roma la quale procederà a nuovo esame della domanda facendo applicazione del richiamato principio di diritto e provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI - 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2015.

Il Presidente estensore

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 28 DIC. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO